

IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE EUROPEO

UN VALIDO AIUTO PER IL RECUPERO DEI CREDITI NELL'UNIONE

Dal 12 dicembre 2008, in Italia e in altri 25 paesi dell'Unione Europea (con la sola esclusione della Danimarca) è possibile utilizzare un nuovo procedimento giudiziale uniforme che si applica in generale a tutte le controversie transfrontaliere e per i crediti pecuniari non contestati in materia civile e commerciale.

Il Reg. CE 1896/2006, con il quale è stato istituito il procedimento uniforme di ingiunzione di pagamento in ambito europeo, ha l'obiettivo di consentire con rapidità e semplicità la circolazione di provvedimenti di ingiunzione di pagamento emessi dal giudice di uno Stato membro nei confronti di un soggetto residente in altro Stato membro. In pratica, il provvedimento è riconosciuto valido ed eseguibile nell'Unione Europea, senza che vi sia necessità di riconoscimento in ogni Paese membro. Si tratta in ogni modo di una opportunità di tutela (in particolare per i crediti) aggiuntiva e non alternativa rispetto alle azioni ed agli strumenti giuridici nazionali, con il vantaggio che essa è transnazionale e risponde alla esigenza di celerità nelle procedure soprattutto di recupero crediti, pur nel rispetto nella garanzia dei diritti di difesa e di contraddittorio.

Premesso che si tratta di un procedimento per il quale "astrattamente" non è richiesto l'ausilio ed il patrocinio di un difensore, va subito precisato che si tratta di uno strumento sostanzialmente semplice soprattutto nei suoi effetti, ma da far "maneggiare" necessariamente da mani esperte, poiché comunque trattasi di aspetti tecnico-giuridici che richiedono esperienza e competenze specifiche.

Detto per inciso che la competenza del giudice a emanare il provvedimento è stabilita dal Reg. CE 44/2001 e dai criteri da esso previsti occorre fare estrema attenzione; è interessante rilevare che la domanda viene redatta su un modulo standard (Mod. A), nel quale inserire tutte le informazioni e gli elementi fondamentali richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda, fra i quali il tribunale adito, i dati delle parti e dei loro rappresentanti, l'importo del credito e delle spese, l'indicazione delle circostanze invocate come

base del credito e delle prove a sostegno della domanda.

Va sottolineato che l'art. 7 del regolamento non richiede il deposito dei documenti giustificativi - per intendersi, quelli richiesti dal codice di procedura civile come prove per l'emanazione di un decreto ingiuntivo - richiamati a sostegno della domanda, circostanza per la verità già disattesa nelle prime interpretazioni dei giudici e delle cancellerie dei tribunali italiani!

È invece previsto che il ricorrente renda una formale dichiarazione che gli elementi forniti sono veritieri a pena di sanzione per il falso dichiarato. Una volta inoltrata la domanda sul modello standard presso la cancelleria del tribunale, il giudice, valutata la regolarità della stessa, sempre con un modello standard (Mod. E) emette l'ingiunzione di pagamento contro il debitore convenuto, il quale ha 30 giorni dal momento in cui gli viene notificato l'atto per pagare, ovvero per proporre opposizione.

Con l'opposizione, che si propone avanti il giudice che ha emesso l'ingiunzione, il procedimento riacquista le caratteristiche del procedimento ordinario, ed in quella sede il ricorrente dovrà fornire le prove ed esibire i documenti, mentre il debitore convenuto dovrà proporre tutte le eccezioni relative. Nel caso che il debitore nei suddetti 30 giorni non si opponga all'ingiunzione notificata, questa - sempre attraverso un modello standard (Mod. G) - viene resa esecutiva dal giudice che l'ha emessa ed è così eseguibile direttamente nello Stato membro del debitore.

Si tratta quindi di uno strumento molto interessante per un rapido ottenimento di un titolo esecutivo valevole nell'Unione.

Occorrerà peraltro vedere come nell'applicazione concreta si riuscirà a rendere effettivamente rapido e meno farraginoso possibile il procedimento e l'ottenimento del provvedimento ingiuntivo.

Enrico Ghirotti

ghirotti@commercioestero.net